



FOGLIO DELLE CONDIZIONI ESECUTIVE

Oggetto: richiesta di offerta per affidamento del servizio di ideazione e costruzione del concept di grafica del progetto "Venezia in Bici: conoscere, scoprire, pedalare" CUP F79I25000690001 finanziato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio nell'ambito dell'Avviso "Bici in Comune". (EVEN.GEDI.059)

Affidamento diretto, di importo inferiore a 140.000 euro, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 31 Marzo 2023 n. 36 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici».

ART.1 - OGGETTO ED IMPORTO DEL SERVIZIO

1. L'Avviso "Bici in Comune", promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani tramite Sport e Salute S.p.A. e ANCI, è rivolto a tutti i Comuni italiani con l'obiettivo di finanziare progetti che promuovano la mobilità ciclistica come strumento per uno stile di vita sano e attivo, oltre a favorire lo sviluppo del cicloturismo; l'Avviso rappresenta un'occasione straordinaria per il Comune di Venezia in quanto si inserisce perfettamente nel percorso intrapreso recentemente dal Comune per la promozione e costruzione di un'identità bike-friendly della città. Il Comune di Venezia ha partecipato all'Avviso con il progetto "Venezia in Bici: conoscere, scoprire, pedalare", ammesso a finanziamento in data in data 28 aprile 2025. L'iniziativa, della durata di 24 mesi, si articola in tre linee di intervento finalizzate a promuovere la mobilità ciclabile, riqualificare i percorsi esistenti e organizzare eventi e manifestazioni per incentivare l'uso della bicicletta. Nell'ambito del progetto, l'Amministrazione comunale intende procedere all'affidamento diretto del servizio di ideazione grafica e realizzazione di materiale promozionale personalizzato, con particolare attenzione alla comunicazione e diffusione del concorso di idee "Spostiamoci in bici". Quest'ultimo ha l'obiettivo di coinvolgere attivamente scuole, imprese e associazioni sportive, stimolando la co-progettazione di soluzioni innovative per favorire l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile.

L'obiettivo è di promuovere la ciclabilità attraverso opportunità, offerte alla cittadinanza, di scoperta e valorizzazione degli ambiti naturali e storici del nostro territorio e il coinvolgimento delle associazioni locali legate alla cultura della sostenibilità.

L'incarico riguarda l'ideazione e la costruzione del concept grafico del progetto, con l'obiettivo principale di coinvolgere i diversi target previsti.

Il servizio oggetto dell'affidamento dovrà garantire:

1. l'ideazione dell'identità visiva e dello stile grafico più appropriato per il raggiungimento delle finalità del progetto "Venezia in bici", così come previsto nella scheda progetto allegata;
2. la creazione di illustrazioni originali, sia generali che tematiche, coerenti con gli obiettivi del progetto;
3. lo sviluppo della grafica per indumenti, accessori e gadget promozionali;
4. l'ideazione e composizione dei contenuti grafici per tutte le azioni principali del progetto;



5. la declinazione dei contenuti grafici per le 10 ride previste all'interno dell'evento principale;
6. l'ideazione di massimo 20 bozzetti (ai fini a titolo esemplificativo: un'illustrazione per una locandina generale, illustrazioni specifiche per escursioni in bici, un disegno per eventuali gadget, ecc.);
7. l'ideazione della grafica dedicata al concorso di idee "Spostiamoci in Bici", previsto nella scheda di progetto allegata;
8. la disponibilità ad effettuare fino a 5 revisioni dei bozzetti proposti.

Sono escluse le attività di impaginazione grafica dei materiali prodotti.

Il progetto "Venezia in Bici" aspira a diventare un brand identitario per la cittadinanza, in cui tutti i residenti del comune si riconoscono come parte di una comunità moderna, capace di fare compiere delle scelte virtuose per il bene del singolo e della collettività.

L'importo per una realizzazione completa e a regola d'arte di quanto sopra indicato, è presuntivamente stimato in € 4.950,00=. (oneri fiscali e previdenziali esclusi).

Non sono previste royalty per l'eventuale produzione e/o vendita di prodotti contenenti le immagini realizzate nell'ambito del presente incarico. Tutti i materiali grafici prodotti saranno di esclusiva proprietà dell'Amministrazione, che potrà utilizzarli liberamente per le finalità del progetto e per eventuali successive edizioni o declinazioni.

ART. 2 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE

1. L'Affidatario si impegna ad espletare l'incarico in oggetto alle condizioni di cui all'offerta presentata unitamente al presente foglio condizioni restituito siglato per accettazione e alla relativa determinazione dirigenziale di approvazione. L'affidatario dichiara di essere disponibile a dare avvio all'esecuzione del servizio immediatamente dopo l'approvazione della determina di affidamento del servizio.

ART. 3 - TEMPO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. L'affidatario si impegna a realizzare il servizio in modo ineccepibile, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia. Le attività di cui all'art. 1 si concluderanno entro il 31 dicembre 2025 e comunque in armonia con le scadenze dettate dall'avanzare delle procedure amministrative della Stazione appaltante.

ART. 4 - PAGAMENTI

1. I pagamenti relativi alle attività di cui al precedente articolo 1, avverranno periodicamente successivamente alla trasmissione della rendicontazione dell'attività svolta, a decorrere dalla comunicazione di avvio prestazione da parte della Stazione appaltante, previa verifica di regolare esecuzione delle prestazioni oggetto di pagamento, come dettagliate nella documentazione di cui all'art. 3, presentata dal professionista incaricato.

2. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato mediante disposizione di pagamento del Dirigente competente, entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di fattura elettronica debitamente liquidata dall'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti.



ART. 5 – OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario, in particolare, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i all'atto di cottimo in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'affidatario si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
2. Nel caso in cui l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.
3. L'affidatario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. L'affidatario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.
5. L'affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento di quanto dovutogli ai sensi del presente atto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'affidatario si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.
6. Ai sensi dell'art. 25 comma 2bis del d.l. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG).
7. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 6 - PENALI PER RITARDO

1. In caso di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni oggetto del servizio, rispetto al termine definito al precedente art. 3, verrà applicata una penale del 0,3 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.
2. Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 7 (sette), l'Amministrazione senza obbligo di costituzione in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto senza che l'Affidatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale, sempre se questa sia effettivamente utilizzabile.

ART. 7 - DIVIETO DI CESSIONE DEI SERVIZI



1. In caso di affidamento, l'esecuzione dell'incarico affidato non potrà essere ceduta, neppure parzialmente. Tale previsione costituisce clausola risolutiva espressa ex art.1456 del c.c., che viene espressamente accettata dall'operatore economico con la presentazione della propria offerta.

ART. 7 bis - SUBAPPALTO

1. Fermo restando il divieto di cui al precedente articolo, è consentito, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, il subappalto di parte delle prestazioni affidate, nei limiti di cui all'art. 119 del Codice.

2. Il subappalto può riguardare esclusivamente le seguenti prestazioni, come da dichiarazione rilasciata dall'Affidatario in sede di offerta ai sensi dell'art. 119 comma 4 lett. c):

3. Il subappaltatore risponde in solido con l'Affidatario della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico, garantendo il rispetto dei medesimi standard qualitativi previsti dal contratto principale.

4. Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare nonché della natura fiduciaria delle prestazioni, non è consentito l'ulteriore subappalto delle prestazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata).

5. L'Affidatario, previa comunicazione alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, potrà stipulare sub-contratti diversi dal subappalto ai fini della corretta esecuzione dell'incarico, sotto la propria personale responsabilità, fermo restando l'importo del compenso di cui ai successivi articoli.

6. Il sub-contratto dovrà essere allegato alla comunicazione di cui al precedente comma.

ART. 8 – ADEMPIMENTI ANTIMAFIA - PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1. Si prende atto che in relazione all'Affidatario non viene richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del d.lgs. 06 settembre 2011, n.159 e s.m.i..

2. L'Affidatario si impegna inoltre, a pena di risoluzione del contratto, a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 e da ultimo aggiornato in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Il testo aggiornato del Protocollo è reperibile e consultabile al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli art. 91 e 94 del d.lgs. 06 settembre 2011, n.159 e s.m.i..

In tal caso sarà applicata a carico dell'Affidatario, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

4. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia



intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

ART. 9 – RISERVA DI RECESSO

1. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo dell'incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i, senza possibilità di opposizione e reclamo da parte dell'Affidatario.

ART.10 – ADEMPIMENTI ASSICURATIVI

1. L'Affidatario si impegna a presentare polizza di responsabilità civile per danni a terzi, per la copertura di eventuali danni nello svolgimento delle prestazioni di organizzazione e gestione dell'evento.

2. L'affidatario **è esentato dal presentare apposita garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del d.lgs. n. 36/2023**, in considerazione della circostanza che l'importo contrattuale è contenuto (inferiore alla soglia limite per procedere ai cc.dd. "affidamenti diretti").

ART. 11 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente foglio di condizioni esecutive, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DD.P.R. n. 62/2013) e del Codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta comunale n.314 del 10/10/2018 e s.m.i.

2. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso all'affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n.62/2013, copia del codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta comunale approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 e da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13/04/2023. L'affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al primo comma può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 12 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di richiesta di offerta per l'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.



2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Affidatario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, eventualmente anche tramite il sito internet www.comune.venezia.it.

ART. 13 - RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

1. L'Affidatario si impegna nello svolgimento dell'incarico al rispetto delle disposizioni del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. e dei relativi allegati e ne assume le relative responsabilità.
2. L'Affidatario è responsabile per i danni subiti dall'Amministrazione Comunale in conseguenza di errori od omissioni nell'espletamento dell'incarico. La responsabilità si estende anche ai costi di ripetizione ed ai maggiori oneri che l'Amministrazione dovesse sopportare.
3. L'Appaltatore, in caso di affidamento, è obbligato ad applicare integralmente verso i propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e dovrà dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti contributivi. Il CCNL da applicare è CNEL: H02P (Settore Terziario, Commercio e Servizi) o il CCNL eventualmente diversamente specificato in sede di offerta.

ART. 13 BIS - CLAUSOLE SOCIALI

1. Ai sensi dell'art. 57 e 102 del Codice dei contratti, in sede di offerta l'appaltatore è tenuto:
 - a fornire una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

ART. 14 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge e all'art. 6, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto nel caso in cui dall'eventuale verifica delle dichiarazioni rese dall'operatore economico circa il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, effettuata ai sensi dell'art. 52 c.1 del d.lgs. 36/2023 e disciplinata dal PIAO comunale 2025-2027 sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza, risulti non confermata la sussistenza di tali requisiti. La stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
2. La stazione appaltante ha altresì facoltà di risolvere il presente contratto nel caso di perdita, da parte dell'Affidatario, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali la liquidazione



giudiziale o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del d. lgs. 30.3.2001, n. 165.

La risoluzione avviene mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

ART.15 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Con l'invio della proposta di preventivo l'operatore economico accetta espressamente che la definizione delle controversie avvenga secondo le procedure previste dal d.lgs. n. 36/2023, ove ne ricorrano i presupposti e che con la sottoscrizione di eventuali accordi bonari o transazioni da parte dell'appaltatore cessi la materia del contendere. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza per il Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

ART. 16 CLAUSOLA C.D. DI PANTOUFLAGE

1. In ottemperanza all'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 il presente affidamento è subordinato alla condizione soggettiva per l'operatore economico di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile l'Affidatario dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, del presente foglio di condizioni esecutive.

Letto e sottoscritto per accettazione dall'Affidatario in sede di offerta.